



GIUNTA COMUNALE


DELIBERAZIONE N. 072

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) QUALE ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTI del mese di APRILE alle ore 17:20 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull'autonomia degli Enti Locali, sono oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale. All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presenti	Assenti
LAVELLI LUISA	Sindaco	SI	
CARROZZA MAURO	Vice Sindaco	SI	
BOSCHI ELENA	Assessore	SI	
CAMPAGNOLA ROBERTO	Assessore	SI	
PADOVAN MASSIMO	Assessore	SI	
TOT		5	

Assiste l'adunanza il dott. Gabriele Mighela, Vice Segretario Generale, che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott.ssa Luisa LAVELLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) QUALE ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

VISTA la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – allegato A, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

CONSIDERATO:

- **che** ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra quattro livelli qualitativi;
- **che** in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A);

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente *“CQ”* del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o,*

in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

VISTO che l’articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...];

RILEVATO:

- **che** nell’ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell’art.200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- **che** l’art. 201, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”;*

CONSIDERATO:

- **che** nel caso della Regione Lombardia non è prevista l’Autorità di ambito/bacino, di cui all’art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al presente Comune;
- **che** le funzioni riservate all’Ente Territorialmente Competente, in seno all’organizzazione dell’ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell’Ente Locale non possono che spettare all’organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 “[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco;

VISTO che ai sensi dell’articolo 107 citato “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all’articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come *“la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall’Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio”;*

CONSIDERATO che l’individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all’articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data da 1.1.2023;

RITENUTO:

- **che** il sistema attualmente in essere appare più prossimo al primo schema regolatorio;
- **che** l’adozione di un diverso schema regolatorio determinerebbe un impatto sul PEF unitario 2022-2025 rendendo plausibilmente necessario un adeguamento anche sul piano contrattuale;
- **che** i sistemi regolatori più avanzati non introdurrebbero elementi tali da mutare la sostanza del servizio reso;
- **che** è volontà dell’amministrazione procedere con gradualità, evitando incrementi tariffari che l’adozione di schemi regolatori avanzati determinerebbero;

VISTO pertanto il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio I;

RITENUTO per tutti i motivi esposti sopra, di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I "*livello qualitativo minimo*";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile Gestione del Territorio, Ing. Marco Angelo Cordini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Economico Finanziario, rag. Luisella Ghidoni, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

VISTI il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di **individuare** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I "*livello qualitativo minimo*" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;
3. Di **trasmettere** al Gestore il presente atto affinché possa provvedere alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022- 2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente;
4. Di **dare atto** che è stata accertata, ai sensi dell'art.183 c.8 del TUEL, la compatibilità del programma dei pagamenti, derivante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
5. Di **demandare** al Responsabile del Settore di competenza gli adempimenti inerenti e conseguenti l'adozione della presente deliberazione;
6. Di **disporre** la trasmissione della presente delibera, a cura degli uffici amministrativi, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL;
7. Di **dare atto** che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione distaccata di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento e la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, al fine di evitare eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

Di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 072 DEL 20.04.2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) QUALE ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

DA DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PARERI

Espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO: Motivazione _____

Sirmione, 20.04.2022

IL RESP. SETT. GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Ing. Marco Angelo Cordini

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO: Motivazione _____

NON RICHIESTO

Sirmione, 20.04.2022

IL RESP. SETT. SERVIZI ECON. FINANZ.
F.to Rag. Luisella Ghidoni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Luisa Lavelli

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gabriele Mighela

TRASMESSA ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/00.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi 26 APRILE 2022 per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune di Sirmione, visionabile sul sito web istituzionale, <http://www.comune.sirmione.bs.it/>, in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e art.32 comma 1 della L. 18 giugno2009 n.69.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

IXI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000

I I ESECUTIVA nei termini previsti dall'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/00

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gabriele Mighela